



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 340 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Vitale, Valentina Svetoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Vitale in Roma, via dei Papareschi 11;

contro

Università degli Studi "-OMISSIS-", rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Maria Paola Diamanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di S.p.A.gna, n. 15;

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

previa adozione di ogni più idonea misura cautelare,

anche in via monocratica ex art. 56 c.p.a.

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo – per la Scuola Secondaria di II° grado (pubblicato dall'Ateneo resistente sul proprio sito istituzionale in data-OMISSIS-, all'esito dell'espletamento della prova scritta e successivamente rettificato), nella parte in cui esclude e non menziona la ricorrente (doc. 1);

- del provvedimento tacito e/o di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla selezione de qua per non essersi presentata a sostenere la prova scritta, ancorché oggettivamente impossibilitata perché sottoposta alla misura sanitaria della quarantena obbligatoria essendo risultata positiva al Covid-19;

- della graduatoria provvisoria dei candidati risultati idonei all'esito del concorso per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.s. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo – per la Scuola Secondaria di II° grado, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo (doc. 8);

- per quanto occorrer possa, dell'avviso di svolgimento e dell'annesso calendario delle prove scritte della procedura selettiva de qua (anch'esso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo resistente), laddove non è stata prevista la possibilità di una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a sostenere la prova per via delle misure sanitarie di restrizione legate alla diffusione del Covid-19 (doc. 2);

- sempre per quanto occorrer possa, del bando di indizione delle procedure selettive per l'ammissione al TFA Sostegno V ciclo (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo resistente), nella parte in cui dispone che "L'assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa" (v. art. 7, lett. b)), anche laddove l'assenza sia dovuta ad

impedimenti dettati da cause di forza maggiore o caso fortuito, non essendo prevista la possibilità di fissare una apposita sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a partecipare siccome collocati in quarantena obbligatoria in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica legate alla diffusione del Covid-19 (doc. 3);

- di qualsiasi ed ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso, siccome inficiato da illegittimità derivata per le medesime ragioni di cui si è detto in relazione ai precedenti provvedimenti impugnati e quindi lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente;

e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere ammessa alla selezione per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo – per la Scuola Secondaria di II° grado e, quindi, a sostenere la prova scritta anche eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata ai candidati impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria siccome collocati in quarantena obbligatoria in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica legate alla diffusione del Covid-19;

e per la condanna,

anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a.,

dell'Amministrazione resistente a disporre l'ammissione con effetti “definitivi” della ricorrente alla prova scritta in questione, mediante predisposizione di una apposita sessione suppletiva, eventualmente da svolgere in modalità telematica a distanza, da riservare ai candidati impossibilitati a partecipare alla stessa a causa dell'osservanza delle misure sanitarie di prevenzione epidemiologica legate alla diffusione del Covid-19.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-:

per l'annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche in via monocratica ex art. 56 c.p.a.

- della graduatoria definitiva dei candidati risultati ammessi, all'esito delle prove concorsuali, al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.s. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo – per la Scuola Secondaria di II° grado (pubblicata dall'Ateneo resistente sul proprio sito istituzionale in data-OMISSIS-), nella parte in cui non menziona la ricorrente, confermandone così l'esclusione dalla selezione de qua per non essersi presentata a sostenere la prova scritta, ancorché oggettivamente impossibilitata perché sottoposta alla misura sanitaria della quarantena obbligatoria essendo risultata positiva al Covid-19 (doc. 9);

- di qualsiasi ed ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso, siccome inficiato da illegittimità derivata per le medesime ragioni di cui si è detto in relazione al precedente provvedimento impugnato e quindi lesivo dei

diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente;

e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dell'odierna ricorrente ad essere ammessa alla selezione per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo – per la Scuola Secondaria di II° grado e, quindi, a sostenere la prova scritta anche eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata ai candidati impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria siccome collocati in quarantena obbligatoria in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica legate alla diffusione del Covid-19;

e per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione resistente a disporre l'ammissione con effetti “definitivi” della

ricorrente alla prova scritta in questione, mediante predisposizione di una apposita sessione suppletiva, eventualmente da svolgere in modalità telematica a distanza, da riservare ai candidati impossibilitati a partecipare alla stessa a causa dell'osservanza delle misure sanitarie di prevenzione epidemiologica legate alla diffusione del Covid-19.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi "-OMISSIS-" e di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che la ricorrente, posta in isolamento fiduciario in seguito all'esito positivo del tampone rapido oppure posti in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, non ha potuto partecipare alla prova concorsuale scritta in quanto oggettivamente impossibilitata.

- che, come già disposto in analoghi casi (ordinanza sez. III bis n. -OMISSIS-), debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria;

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, impugnata con i motivi aggiunti;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- accoglie la richiesta misura cautelare;

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

- compensa le spese della presente fase;

- fissa per il prosieguo del ricorso la camera di consiglio del 14 dicembre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.